

**MAGGIO 2020: NOVITÀ**..... 2

---

1	“Nuova” IMU - Codici tributo per il versamento mediante il modello F24.....	2
2	Esclusione dell’obbligo di versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 - Chiarimenti .....	3
3	Fatture elettroniche - Adesione al servizio di consultazione e acquisizione - Ulteriore proroga dei termini .....	4
4	Termine per l’emissione della fattura - Scadenza in un giorno festivo - Rinvio al primo giorno lavorativo successivo - Esclusione.....	4
5	“Voucher 3I” per le <i>start up</i> innovative - Presentazione delle domande .....	5
6	Erogazioni liberali per contenere il COVID-19 - Documentazione necessaria per fruire della detrazione .....	7
7	Detrazione per interventi combinati di riqualificazione energetica e antisismici sulle parti comuni - Chiarimenti.....	7
8	Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio - Vendita <i>pro quota</i> dell’unità immobiliare - Trasferimento delle rate non detratte .....	8
9	Rivalsa <i>post</i> accertamento con IVA assolta in compensazione.....	9
10	Gruppo IVA - Ricezione di fattura errata - Regolarizzazione mediante emissione di “autofattura denuncia” - Preventiva comunicazione al cedente/prestatore .....	10
11	Mandato senza rappresentanza - Operazioni esenti IVA .....	11
12	Stabile organizzazione di soggetti non residenti - Rimborso IVA .....	11
13	Distributori automatici - Invio telematico dei corrispettivi - Utilizzo della procedura <i>web</i> “Documento commerciale on line” .....	11
14	Apparecchi per il pagamento della sosta - Invio dei corrispettivi - Esclusione .....	12
15	Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno - Conferimento d’azienda - Adempimenti della conferitaria .....	13
16	Credito d’imposta per investimenti pubblicitari - Conferimento d’azienda - Calcolo degli investimenti incrementali .....	13

**GIUGNO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI**..... 14

---

1	<p><b>“NUOVA” IMU - CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO MEDIANTE IL MODELLO F24</b></p>
	<p>A decorrere dal 2020, i co. 738 - 783 dell'art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) hanno riscritto la disciplina dell'IMU, con abolizione della TASI.</p> <p>A seguito di tale riforma, con la ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono stati confermati i codici tributo da utilizzare per il versamento dell'IMU mediante i modelli F24 e F24 EP;</li> <li>• è stato istituito un nuovo codice tributo.</li> </ul>
1.1	<p><b>CODICI TRIBUTO CONFERMATI</b></p> <p>I codici tributo da utilizzare per il versamento dell'IMU mediante il modello F24 rimangono quindi i seguenti, che erano stati istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “3912”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE</i>”;</li> <li>• “3913”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE</i>”;</li> <li>• “3914”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE</i>”;</li> <li>• “3916”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE</i>”;</li> <li>• “3918”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE</i>”;</li> <li>• “3923”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE</i>”;</li> <li>• “3924”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE</i>”.</li> </ul> <p><b>Immobili del gruppo catastale “D”</b></p> <p>Per gli immobili a uso produttivo, classificati nel gruppo catastale “D”, la ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29 ha confermato, anche per i versamenti dal 2020 con il modello F24, i seguenti codici tributo istituiti dalla precedente ris. 21.5.2013 n. 33:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “3925”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO</i>”;</li> <li>• “3930”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE</i>”.</li> </ul> <p><b>Modello F24 EP</b></p> <p>La ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29 ha altresì confermato i codici tributo da utilizzare per il versamento dell'IMU mediante il modello F24 EP, che erano stati istituiti dalle precedenti ris. 5.6.2012 n. 53 e 21.5.2013 n. 33.</p>
1.2	<p><b>NUOVO CODICE TRIBUTO PER I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA</b></p> <p>Per il versamento tramite il modello F24 dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, di cui all'art. 1 co. 751 della L. 160/2019, la ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29 ha invece istituito il codice tributo “3939”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - COMUNE</i>”.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b></p> <p>In caso di ravvedimento operoso, le sanzioni e gli interessi vanno versati unitamente all'imposta dovuta.</p>
1.3	<p><b>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</b></p> <p>In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”:</p>

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• indicando nel campo “codice ente/codice comune” il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate (<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a>);</li> <li>• barrando la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;</li> <li>• barrando la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;</li> <li>• barrando la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo; se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, occorre barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;</li> <li>• indicando nel campo “Numero immobili” il numero degli immobili (massimo 3 cifre);</li> <li>• indicando nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA” (es. 2020); nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” occorre indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.</li> </ul>
<p><b>1.4</b></p>	<p><b>VERSAMENTI FINO AL 2019</b> Per gli anni d’imposta fino al 2019, i versamenti dell’IMU mediante i modelli F24 e F24 EP devono essere effettuati utilizzando i codici tributo istituiti con le citate ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35, 5.6.2012 n. 53 e 21.5.2013 n. 33.</p>
<p><b>2</b></p>	<p><b>ESCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL SALDO IRAP 2019 E DEL PRIMO ACCONTO IRAP 2020 - CHIARIMENTI</b></p>
	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 29.5.2020 n. 28, ha confermato che l’esclusione dei versamenti IRAP disposta dall’art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “DL Rilancio”) si applica anche ai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.</p>
<p><b>2.1</b></p>	<p><b>SOGGETTI INTERESSATI DAL BENEFICIO</b> In base alla citata disposizione, i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”);</li> <li>• della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo (2020, per i “solari”).</li> </ul> <p>Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”).</p>
<p><b>2.2</b></p>	<p><b>SOGGETTI CHE RIMANGONO OBBLIGATI AL VERSAMENTO</b> Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” <i>holding</i> industriali), come definiti dall’art. 162-<i>bis</i> del TUIR;</li> <li>• le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);</li> <li>• le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-<i>bis</i> del DLgs. 446/97).</li> </ul> <p>Tali soggetti restano quindi tenuti al versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020 secondo le consuete modalità.</p>
<p><b>2.3</b></p>	<p><b>INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 31.12.2019</b> Per una società con esercizio “a cavallo” 1° luglio - 30 giugno, il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 è l’esercizio 1.7.2019 - 30.6.2020. Con riferimento ad esso, non deve essere pagato il saldo IRAP, ordinariamente in scadenza il 31.12.2020; restano invece dovuti sia il primo acconto (che doveva essere corrisposto entro il 31.12.2019), sia il secondo acconto (in scadenza l’1.6.2020, atteso che il 31.5.2020 cade di domenica). Il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 è l’esercizio “a cavallo” 1.7.2020 - 30.6.2021. Con riferimento a quest’ultimo, non sarà corrisposto il primo acconto IRAP (che, in assenza dell’art. 24 del DL 34/2020, sarebbe stato da versare entro il 31.12.2020), mentre resteranno dovuti il secondo acconto (in scadenza il 31.5.2021) e il saldo (ordinariamente in scadenza il 31.12.2021).</p>

<b>3</b>	<b>FATTURE ELETTRONICHE - ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE - ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI</b>
	L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 4.5.2020 n. 185115, ha disposto l'ulteriore differimento del termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.
<b>3.1</b>	<p><b>NUOVO TERMINE</b></p> <p>Il termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati viene infatti ulteriormente differito dal 4.5.2020 (in base a quanto previsto dal precedente provv. 28.2.2020 n. 99922) al 30.9.2020.</p> <p>A meno di ulteriori rinvii, in assenza di adesione, a decorrere dall'1.10.2020, le fatture non saranno più disponibili per la visualizzazione o il <i>download</i>.</p> <p>Sarà comunque possibile aderire al servizio anche in data successiva al 30.9.2020, ma in tal caso saranno consultabili soltanto le fatture emesse e ricevute – mediante il Sistema di Interscambio – dal giorno successivo a quello in cui l'adesione risulta attestata dall'Agenzia delle Entrate.</p>
<b>3.2</b>	<p><b>MOTIVAZIONI DELL'ULTERIORE RINVIO</b></p> <p>Come già avvenuto nel recente passato (si vedano, in particolare, i provv. Agenzia delle Entrate 30.10.2019 n. 738239, 17.12.2019 n. 1427541 e 28.2.2020 n. 99922), il motivo principale che ha condotto ad un ulteriore rinvio del termine di adesione è da ricercarsi nell'introduzione dell'art. 14 del DL 124/2019. Tale disposizione sancisce, infatti, che i <i>file</i> delle fatture elettroniche transitate mediante il Sistema di Interscambio devono essere integralmente memorizzati sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle attività di controllo di loro competenza.</p> <p>Allo stato attuale, però, la mancata adesione al servizio comporterebbe la memorizzazione dei soli "dati fattura" (ossia dei dati fiscalmente rilevanti di cui all'art. 21 del DPR 633/72, ad esclusione di quelli, descrittivi, di cui al co. 2 lett. g) dello stesso articolo). Sul punto è opportuno ricordare, inoltre, che il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte espresso perplessità in ordine alla memorizzazione integrale dei dati contenuti nei <i>file</i> delle fatture, giudicata sproporzionata rispetto alle finalità cui sarebbe indirizzata.</p> <p>L'art. 14 del DL 124/2019 stabilisce peraltro che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, sentita l'Autorità Garante, adottino "<i>idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo</i>".</p> <p>La situazione di emergenza causata dalla pandemia da COVID-19 ha inoltre reso necessario disporre di un termine più ampio per "<i>le attività di implementazione tecnica e amministrativa</i>" indispensabili "<i>per attuare le predette disposizioni normative</i>" (cfr. motivazioni del provv. 4.5.2020 n. 185115).</p>
<b>4</b>	<b>TERMINE PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA - SCADENZA IN UN GIORNO FESTIVO - RINVIO AL PRIMO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO - ESCLUSIONE</b>
	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 14.5.2020 n. 129, ha chiarito che l'art. 7 co. 1 lett. h) del DL 70/2011, secondo cui possono essere rinviati al primo giorno lavorativo successivo i versamenti e gli adempimenti previsti da norme riguardanti l'Amministrazione finanziaria " <i>che scadono il sabato o in un giorno festivo</i> ", non si applica in relazione all'obbligo di emissione della fattura, sia essa analogica o elettronica.
<b>4.1</b>	<p><b>NON DIFFERIBILITÀ DEL TERMINE</b></p> <p>Il caso preso in esame dall'Agenzia riguarda un soggetto passivo il quale, dovendo certificare un'operazione effettuata in data 31.12.2019, ha emesso (ovvero trasmesso al Servizio di Interscambio) una fattura in data 13.1.2020, essendo il 12 un giorno festivo, ritenendo applicabile anche a tale fattispecie l'art. 7 del DL 70/2011.</p> <p>Alla luce di quanto disposto dall'art. 21 del DPR 633/72 e dei numerosi chiarimenti forniti in merito dall'Agenzia delle Entrate (si veda circ. 17.6.2019 n. 14):</p>

<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la fattura “immediata”, analogica o cartacea, deve essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione così come determinato dall’art. 6 del DPR 633/72;</li> <li>• la fattura deve contenere la data di effettuazione dell’operazione, qualora sia diversa da quella di emissione (art. 21 co. 2 lett. g-bis) del DPR 633/72);</li> <li>• nella fattura elettronica (cioè nel <i>file</i> XML in caso di documento in formato elettronico trasmesso mediante il Sistema di Interscambio) deve essere indicata la data in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi è effettuata; la data di emissione è, invece, valorizzata dal Sistema di Interscambio “<i>all’atto della trasmissione del file al sistema</i>”.</li> </ul> <p>L’agevolazione che consente di differire gli adempimenti qualora il relativo termine scada in un giorno festivo è applicabile nel caso in cui questi debbano essere posti in essere esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Secondo quanto sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, però, la fattura è destinata a un soggetto, la “controparte contrattuale”, per il quale la tempestiva ricezione del documento assume rilevanza ai fini della detrazione dell’IVA; in tal caso, quindi, non può operare il differimento al primo giorno lavorativo successivo, previsto dal citato art. 7 del DL 70/2011.</p>
<p>4.2</p>	<p><b>PROFILI SANZIONATORI</b></p> <p>Qualora la trasmissione della fattura avvenga oltre i termini previsti dall’art. 21 co. 4 del DPR 633/72, il documento si dovrà considerare emesso in ritardo, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall’art. 6 del DLgs. 471/97, in misura pari a un importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tra il 90% e il 180% dell’IVA relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500,00 euro;</li> <li>• da 250,00 a 2.000,00 euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta;</li> <li>• tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati, in caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette o soggette a inversione contabile (da 250,00 a 2.000,00 euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).</li> </ul> <p>In estrema sintesi, si applicherà la sanzione di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 nel caso in cui la trasmissione del <i>file</i> fattura al Sistema di Interscambio sia avvenuta a 13 giorni dall’effettuazione dell’operazione; l’importo sarà determinato in misura fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro), in considerazione del fatto che l’emissione è comunque avvenuta entro il termine per la liquidazione del tributo.</p>
<p>5</p>	<p><b>“VOUCHER 3I” PER LE START UP INNOVATIVE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>Con il DM 14.5.2020, il Ministero dello Sviluppo economico ha stabilito i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del “Voucher 3I - Investire In Innovazione”, di cui all’art. 32 co. 7 - 10 del DL 34/2019 (c.d. “decreto crescita”) e al DM 18.11.2019, a favore delle <i>start up</i> innovative per l’acquisizione di servizi di consulenza necessari a valorizzare e tutelare i processi di innovazione.</p>
<p>5.1</p>	<p><b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>Le <i>start up</i> innovative, di cui all’art. 25 del DL 18.10.2012 n. 179, possono presentare le domande a partire dalle ore 12.00 del 15.6.2020 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili, mediante la procedura informatica realizzata dal soggetto gestore (Invitalia), con le modalità e utilizzando i <i>format</i> resi noti sul sito <a href="http://www.invitalia.it">www.invitalia.it</a>.</p> <p><b>Contenuto della domanda</b></p> <p>La domanda deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la tipologia di servizi di consulenza di cui il richiedente intende beneficiare;</li> <li>• il fornitore individuato e la relativa accettazione dell’incarico.</li> </ul> <p>Alla domanda vanno allegate le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, scaricabili al momento della presentazione della domanda, relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al requisito di <i>start up</i> innovativa;</li> <li>• agli aiuti in regime “<i>de minimis</i>”;</li> </ul>

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alla regolarità contributiva;</li> <li>• all'assenza di partecipazioni societarie tra impresa e fornitore;</li> <li>• all'assenza di altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di Stato aventi ad oggetto le stesse spese;</li> <li>• ai carichi pendenti e alle informazioni iscritte nei casellari giudiziari;</li> <li>• ai procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.</li> </ul> <p>La documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente; le domande non conformi non saranno oggetto di valutazione con conseguente decadenza automatica della domanda.</p>
<p><b>5.2</b></p>	<p><b>SERVIZI ACQUISIBILI CON IL VOUCHER</b></p> <p>Si ricorda che, tramite il “voucher 3I”, è possibile acquisire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• servizi di consulenza relativi all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell’invenzione;</li> <li>• servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’ufficio italiano brevetti e marchi;</li> <li>• servizi di consulenza relativi al deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.</li> </ul> <p>Ciascuna <i>start up</i> innovativa può richiedere disgiuntamente la concessione del <i>voucher</i> per ciascuna delle tre tipologie di servizi sopra indicate, con l’unica condizione che, per la richiesta del <i>voucher</i> che finanzia le spese di deposito all’estero della domanda di brevetto, il richiedente deve essere in possesso della domanda di brevetto nazionale di cui rivendica la priorità ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 30/2005.</p> <p>La domanda deve essere presentata prima dell’erogazione del servizio di consulenza richiesto e non sono ammessi pagamenti, tramite <i>voucher</i>, di servizi di consulenza erogati prima della concessione dello stesso <i>voucher</i>.</p> <p>Ogni <i>start up</i> innovativa può richiedere, entro 12 mesi dalla prima richiesta, un <i>voucher</i> per ogni tipo di servizio, per un massimo di tre invenzioni e/o domande di brevetto.</p> <p><b>Servizi non acquisibili</b></p> <p>Non sono ammissibili i servizi erogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dagli amministratori, soci e dipendenti del soggetto richiedente o dai loro prossimi congiunti;</li> <li>• da fornitori non inclusi negli appositi elenchi.</li> </ul>
<p><b>5.3</b></p>	<p><b>ELENCHI DEI FORNITORI DEI SERVIZI</b></p> <p>I suddetti servizi possono essere forniti esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dai consulenti in proprietà industriale iscritti in appositi elenchi predisposti dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale;</li> <li>• da avvocati iscritti in appositi elenchi predisposti dal Consiglio nazionale forense.</li> </ul> <p>Gli elenchi dei fornitori dei servizi sono disponibili agli indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.ordine-brevetti.it/it/elenco-dei-consulenti-fornitori-dei-servizi-voucher-3i">https://www.ordine-brevetti.it/it/elenco-dei-consulenti-fornitori-dei-servizi-voucher-3i</a>;</li> <li>• <a href="https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/voucher-3i">https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/voucher-3i</a>.</li> </ul>
<p><b>5.4</b></p>	<p><b>ENTITÀ DEL VOUCHER</b></p> <p>L’importo del “voucher 3I” è concesso, ai sensi e nei limiti di cui al regolamento UE 1407/2013 sugli aiuti “<i>de minimis</i>”, nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.000,00 euro più IVA, per i servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive;</li> <li>• 4.000,00 euro più IVA, per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;</li> <li>• 6.000,00 euro più IVA, per i servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto.</li> </ul> <p>Il <i>voucher</i> non include tasse e diritti relativi al deposito delle domande di brevetto.</p>

5.5	<p><b>MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL VOUCHER</b></p> <p>Ricevuta la domanda, Invitalia informa il fornitore dei servizi indicato e verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il possesso dei requisiti formali di accesso in capo alla <i>start up</i> innovativa;</li> <li>• la presenza del fornitore indicato tra i nominativi accreditati negli elenchi;</li> <li>• l'assenza di precedenti <i>voucher</i> concessi per il finanziamento del medesimo servizio per la medesima invenzione e/o domanda di brevetto.</li> </ul> <p>Se la verifica ha esito negativo, Invitalia procede al diniego dell'istanza, dandone comunicazione al richiedente e al fornitore; in caso di esito positivo, rilascia il <i>voucher</i> notificandolo ai soggetti interessati.</p>
5.6	<p><b>PAGAMENTO DEL VOUCHER AL FORNITORE</b></p> <p>Il pagamento del "<i>voucher 3l</i>" avviene direttamente da Invitalia al fornitore dei servizi. Il fornitore, ricevuta la notifica del rilascio del <i>voucher</i>, entro 120 giorni deve erogare i servizi e trasmettere a Invitalia una relazione conclusiva, controfirmata dal richiedente unitamente al <i>voucher</i> e alla relativa fattura emessa esclusivamente nei confronti di Invitalia. Trascorso infruttuosamente il termine, il <i>voucher</i> è revocato.</p> <p>Invitalia verifica la documentazione ricevuta e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di esito negativo, procede con il diniego al pagamento;</li> <li>• in caso di esito positivo, procede con il pagamento del <i>voucher</i> al fornitore.</li> </ul>
6	<p><b>EROGAZIONI LIBERALI PER CONTENERE IL COVID-19 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE</b></p> <p>La ris. Agenzia delle Entrate 15.5.2020 n. 25 ha ribadito che, per poter beneficiare delle agevolazioni introdotte dall'art. 66 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia"), in generale, per le erogazioni liberali in denaro è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale;</li> <li>• il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</li> </ul> <p>Tali precisazioni, precedentemente fornite nella ris. 27.4.2020 n. 21 e nella circ. 6.5.2020 n. 11 della stessa Agenzia, si estendono anche ai versamenti effettuati al Dipartimento della Protezione Civile sul conto di Tesoreria n. 22330.</p>
7	<p><b>DETRAZIONE PER INTERVENTI COMBINATI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI SULLE PARTI COMUNI - CHIARIMENTI</b></p> <p>Con le risposte a interpello 22.5.2020 n. 138 e 139, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli interventi antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali, che consentono di beneficiare dell'agevolazione fiscale dell'80% o dell'85% ai sensi dell'art. 14 co. 2-<i>quater</i>.1 del DL 63/2013.</p> <p>In particolare, il co. 2-<i>quater</i>.1 prevede una detrazione nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica.</p> <p>La detrazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3;</li> <li>• in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal co. 2-<i>quater</i> dell'art. 14 del DL 63/2013 (interventi di riqualificazione energetica) e dal co. 1-<i>quinquies</i> dell'art. 16 dello stesso decreto (interventi antisismici).</li> </ul>
7.1	<p><b>MISURA DELLA DETRAZIONE</b></p> <p>L'agevolazione, che compete anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono l'immobile oggetto degli interventi in base ad un titolo idoneo, è stabilita nella misura:</p>

segue	<ul style="list-style-type: none"> <li>dell'80%, se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore;</li> <li>dell'85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori.</li> </ul>
7.2	<p><b>RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE E LIMITE MASSIMO DI SPESA</b></p> <p>La detrazione, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo;</li> <li>si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.</li> </ul>
7.3	<p><b>RILEVANZA DELL'ACCATASTAMENTO ANTE LAVORI</b></p> <p>Per l'individuazione del limite di spesa devono essere considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi.</p>
7.4	<p><b>REQUISITI NECESSARI PER BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE</b></p> <p>Per fruire della detrazione di cui al co. 2-<i>quater</i>.1 dell'art. 14 del DL 63/2013 è necessario che sussistano i requisiti richiesti per beneficiare del c.d. "sismabonus" e del c.d. "ecobonus".</p> <p>Ai fini del "sismabonus", nel caso di un intervento di demolizione e ricostruzione deve essere mantenuta la stessa volumetria dell'edificio preesistente, altrimenti si configurerebbe una nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. e) del DPR 380/2001.</p> <p>Anche ai fini dell'"ecobonus" gli edifici oggetto degli interventi devono essere "esistenti" e sono esclusi i fabbricati di nuova costruzione (circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2019 n. 13).</p> <p><b>Presenza di impianti di riscaldamento</b></p> <p>Gli edifici interessati dall'agevolazione, inoltre, devono essere dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento di risparmio energetico agevolabile (tale condizione non è richiesta per gli interventi di installazione dei pannelli solari e, dall'1.1.2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari).</p> <p><b>Edifici "collabenti"</b></p> <p>L'esistenza dell'edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") e anche per questa tipologia di immobili deve essere dimostrabile la presenza dell'impianto di riscaldamento negli ambienti nei quali sono eseguiti gli interventi di riqualificazione energetica.</p>
7.5	<p><b>INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI - EDIFICIO COMPOSTO DA UNA SOLA UNITÀ IMMOBILIARE</b></p> <p>Considerato che l'agevolazione di cui al co. 2-<i>quater</i>.1 in commento riguarda i lavori sulle parti comuni, la stessa spetta al proprietario di un unico edificio composto da più unità immobiliari, ma non compete se l'edificio è costituito esclusivamente da un'unità abitativa; in quest'ultimo caso, infatti, non ci sono nell'edificio delle "parti comuni".</p>
8	<p><b>DETRAZIONE IRPEF PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO - VENDITA PRO QUOTA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE - TRASFERIMENTO DELLE RATE NON DETRATTE</b></p>
	<p>Con riguardo ai criteri di trasferimento della detrazione per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-<i>bis</i> del TUIR, il relativo co. 8 affronta espressamente due ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la vendita dell'immobile;</li> <li>il decesso del titolare dell'immobile.</li> </ul> <p>Nella prima ipotesi, alle vendite avvenute a partire dall'1.1.2012, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte si trasferisce automaticamente, per le rate residue, in capo all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti.</p> <p>Nella risposta a interpello 22.5.2020 n. 142, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che nel caso in cui oggetto di vendita sia non l'intera proprietà dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento agevolato, bensì una quota di proprietà di quest'ultima, la dispo-</p>



segue	<p>zione contenuta nell'art. 16-bis co. 8 del TUIR trova applicazione solo quando, a seguito dell'acquisto della quota di comproprietà, l'acquirente divenga proprietario a titolo esclusivo dell'immobile.</p> <p>L'utilizzo delle rate residue della detrazione IRPEF, pertanto, rimane in capo al venditore qualora venga ceduta solo una quota dell'unità immobiliare e non il 100%, a meno che, per effetto della cessione <i>pro quota</i>, la parte acquirente diventi proprietaria esclusiva dell'immobile.</p>
<b>9</b>	<p><b>RIVALSA POST ACCERTAMENTO CON IVA ASSOLTA IN COMPENSAZIONE</b></p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 27.5.2020 n. 153, ha chiarito che la rivalsa successiva, ai sensi dell'art. 60 co. 7 del DPR 633/72, non è ostacolata dalla circostanza che la maggiore IVA accertata sia stata parzialmente assolta dal cedente/prestatore mediante compensazione di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>Né risulta rilevante la circostanza che il cedente/prestatore sia sottoposto ad una procedura concorsuale, ovvero che questo detenga una partecipazione di controllo sul cessionario/committente, né che tale partecipazione sia stata oggetto di cessione a terzi.</p>
<b>9.1</b>	<p><b>PAGAMENTO DELL'IVA ACCERTATA CON COMPENSAZIONE</b></p>
	<p>Per l'Agenzia delle Entrate, la rivalsa <i>post</i> accertamento non è ostacolata dalla circostanza che la maggior imposta sia assolta tramite compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>In tal senso, già la circ. Agenzia delle Entrate 17.12.2013 n. 35 (§ 2.4) aveva precisato che la compensazione, consistente in una modalità di estinzione delle obbligazioni diversa dall'adempimento, è ugualmente soddisfattiva delle ragioni creditorie dell'Erario; pertanto, nell'ipotesi in cui l'IVA accertata sia stata assolta, in parte, mediante versamento e, in parte, mediante compensazione con un credito IVA riconosciuto in sede di definizione dell'accertamento, l'ammontare dell'IVA oggetto di rivalsa non sarà limitato al minore importo dell'IVA pagata a mezzo F24, ma sarà pari all'ammontare complessivamente dovuto, inclusa la quota di debito estinta per compensazione.</p>
<b>9.2</b>	<p><b>ADEMPIMENTI PRODROMICI ALLA RIVALSA</b></p>
	<p>Circa gli adempimenti prodromici all'esercizio della rivalsa dell'IVA pagata in sede di accertamento dalla società fallita ed alla successiva detrazione da parte del cessionario/committente, l'Agenzia delle Entrate conferma quanto previsto nella precedente circ. 35/2013 (§ 4.1), secondo cui, al fine di esercitare il diritto alla rivalsa successiva, il cedente/prestatore deve emettere una fattura (o una nota di variazione in aumento ex art. 26 co. 1 del DPR 633/72) con le indicazioni di cui all'art. 21 del DPR 633/72, ovvero, dall'1.1.2013, con i dati semplificati di cui all'art. 21-bis (richiamando, se emesse, le fatture originarie) e con gli estremi identificativi dell'atto di accertamento, che costituisce titolo per la rivalsa.</p> <p>Il documento è annotato nel registro di cui all'art. 23 del DPR 633/72 "per memoria", posto che l'IVA recuperata a titolo di rivalsa non partecipa alla liquidazione periodica, né viene indicata in una posta a debito in sede di dichiarazione annuale.</p> <p>Il diritto alla detrazione, invece, è subordinato all'avvenuto pagamento dell'IVA accertata e addebitata in via di rivalsa, mediante annotazione del documento integrativo nel registro di cui all'art. 25 del DPR 633/72.</p>
<b>9.3</b>	<p><b>DETRAZIONE DELL'IVA ADDEBITATA IN RIVALSA POST ACCERTAMENTO</b></p>
	<p>L'art. 60 co. 7 del DPR 633/72 consente la rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente/prestatore abbia corrisposto le somme dovute all'Erario.</p> <p>L'esercizio della rivalsa "successiva" legittima il cessionario/committente, nei cui confronti è esercitata, all'esercizio della detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto la maggior imposta addebitatagli ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria.</p> <p>La norma, invece, non richiede che il committente/cessionario debba anche riscontrare l'avvenuto versamento all'Erario dell'IVA oggetto di accertamento, essendo solo tenuto all'osservanza degli ordinari doveri di diligenza e cautela in ordine alla verifica della</p>

segue	correttezza e regolarità della fattura (o della nota di variazione in aumento) emessa da parte del cedente/prestatore.
<b>10</b>	<b>GRUPPO IVA - RICEZIONE DI FATTURA ERRATA - REGOLARIZZAZIONE MEDIANTE EMISSIONE DI "AUTOFATTURA DENUNCIA" - PREVENTIVA COMUNICAZIONE AL CEDENTE/PRESTATORE</b>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 18.5.2020 n. 133, ha confermato le precisazioni contenute nella precedente ris. 1.8.2019 n. 72 in materia di regolarizzazione delle fatture errate ricevute da un soggetto partecipante a un Gruppo IVA.</p> <p>Nella risposta 133/2020, l'Amministrazione finanziaria ha precisato inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prima di procedere alla regolarizzazione con emissione di autofattura (art. 6 co. 8 lett. b) del DLgs. 471/97), il cessionario/committente è tenuto a comunicare, "ove possibile", al cedente/prestatore l'errore commesso, in modo che questi possa emettere una nota di variazione ex art. 26 del DPR 633/72;</li> <li>• ove non proceda in tal senso, il cedente/prestatore potrà limitarsi ad annotare nel registro delle vendite che la regolarizzazione è avvenuta ad opera del cessionario/committente con la procedura prevista dall'art. 6 co. 8 lett. b) del DLgs. 471/97.</li> </ul>
<b>10.1</b>	<p><b>FATTURAZIONE NEI CONFRONTI DEL GRUPPO IVA</b></p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 21 co. 2 lett. f) del DPR 633/72, il numero di partita IVA del cessionario o committente è uno degli elementi che devono essere obbligatoriamente indicati in fattura.</p> <p>Il successivo art. 70-<i>quinquies</i> del DPR 633/72 sancisce, inoltre, che le operazioni poste in essere nei confronti di una società che partecipa al Gruppo IVA, da un soggetto che non ne fa parte, devono considerarsi effettuate nei confronti dello stesso Gruppo IVA. In virtù di quanto stabilito dall'art. 3 del DM 6.4.2018, infine, i partecipanti (o il rappresentante) comunicano ai fornitori "la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente".</p> <p>Qualora il cessionario/committente riceva una fattura contenente l'indicazione della propria partita IVA invece di quella del Gruppo, la fattura non potrà considerarsi corretta e sarà necessario procedere alla regolarizzazione della stessa.</p>
<b>10.2</b>	<p><b>PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE</b></p> <p>Il cliente sarà tenuto a comunicare al cedente/prestatore, "ove possibile", l'errore, così che questi proceda all'emissione di una nota di variazione ex art. 26 del DPR 633/72 e alla successiva emissione di una nuova fattura corretta. Se, però, il fornitore non dovesse procedere in tal senso, il cessionario/committente sarà tenuto all'emissione di un "documento integrativo" in duplice esemplare recante le indicazioni prescritte dall'art. 21 del DPR 633/72, da presentare all'Ufficio di propria competenza entro 30 giorni dalla registrazione della fattura errata, al fine di non incorrere nella sanzione prevista dall'art. 6 del DLgs. 471/97 (100% dell'imposta con un minimo di 250,00 euro).</p> <p>Sussistendo l'obbligo pressoché generalizzato di emissione della fattura elettronica, la regolarizzazione potrà avvenire, così come previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 (§ 6.4), con emissione di un'autofattura in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio, nella quale riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il codice "TD20", nel campo "Tipo Documento";</li> <li>• i dati del fornitore nella sezione relativa ai dati anagrafici del cedente/prestatore;</li> <li>• i propri dati (con indicazione del numero di partita IVA del Gruppo) nella sezione anagrafica del cessionario/committente.</li> </ul> <p>Qualora alla regolarizzazione abbia provveduto il cessionario/committente, avvalendosi della procedura sopra descritta, il cedente/prestatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non sarà più tenuto ad emettere una nota di variazione per correggere il proprio errore;</li> <li>• annoterà, nel registro IVA delle vendite, che la regolarizzazione è già avvenuta ad opera del cessionario/committente con emissione di un'autofattura ex art. 6 del DLgs. 471/97;</li> <li>• conserverà "agli atti" l'autofattura senza necessità di annotazione.</li> </ul>

<b>11</b>	<b>MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA - OPERAZIONI ESENTI IVA</b>
	Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.5.2020 n. 132 sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito al regime di fatturazione applicabile qualora una società gestisca un ambulatorio, nel quale diversi professionisti (es. medici e fisioterapisti) erogano ai clienti servizi sanitari.
<b>11.1</b>	<p><b>TRATTAMENTO IVA DEL MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 3 co. 3 ultimo periodo del DPR 633/72, <i>"le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario"</i>.</p> <p>A tale proposito, è stato precisato, fra l'altro, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario;</li> <li>• la natura delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza al mandante è la stessa di quelle rese o ricevute dal mandatario in nome proprio e per conto del mandante.</li> </ul>
<b>11.2</b>	<p><b>REGIME DI FATTURAZIONE</b></p> <p>Nel caso esaminato, pertanto, la società:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• emette fattura ai clienti/pazienti per le prestazioni rese in esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72, ricorrendone i presupposti applicativi;</li> <li>• riceve fattura dal professionista (mandante) per la prestazione dallo stesso effettuata, sempre in regime di esenzione IVA ove sussistano i presupposti applicativi (il corrispettivo esente IVA è pari alla differenza tra l'ammontare fatturato dalla società al paziente e la provvigione spettante a quest'ultima).</li> </ul>
<b>12</b>	<b>STABILE ORGANIZZAZIONE DI SOGGETTI NON RESIDENTI - RIMBORSO IVA</b>
	La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 160 ha affermato che non spetta il rimborso IVA, ai sensi dell'art. 30 co. 2 lett. e) del DPR 633/72, in favore dei soggetti non residenti, muniti di stabile organizzazione in Italia, che effettuano importazioni di beni nel territorio dello Stato, con successiva cessione domestica o cessione intracomunitaria.
<b>12.1</b>	<p><b>AMBITO APPLICATIVO DELLA CAUSA DI RIMBORSO IVA</b></p> <p>Il suddetto art. 30 co. 2 lett. e) del DPR 633/72 limita il diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile IVA, sempreché superiore a 2.582,28 euro, ai soli soggetti che si trovino <i>"nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17"</i>.</p> <p>La previsione normativa, dunque, è tale da precludere l'accesso al rimborso ai soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.</p> <p>La condizione di accesso al rimborso in esame è, invece, soddisfatta in capo ai soggetti non residenti ai fini IVA in Italia, privi di stabile organizzazione, i quali si sono identificati direttamente (art. 35-ter del DPR 633/72) o, in alternativa, hanno nominato un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, nelle forme previste dall'art. 1 co. 4 del DPR 441/97.</p>
<b>12.2</b>	<p><b>RECUPERO DEL CREDITO IVA</b></p> <p>In assenza delle condizioni previste dall'art. 30 co. 2 lett. e) del DPR 633/72, il soggetto passivo non residente, munito di stabile organizzazione in Italia, ha la necessità di verificare il possesso degli altri requisiti di cui all'art. 30 co. 2, al fine del diritto ai rimborsi IVA.</p> <p>In alternativa, il recupero dell'IVA a credito, emergente in sede di dichiarazione annuale, è comunque possibile mediante compensazione del credito stesso o riporto del credito all'anno successivo.</p>
<b>13</b>	<b>DISTRIBUTORI AUTOMATICI - INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI - UTILIZZO DELLA PROCEDURA WEB "DOCUMENTO COMMERCIALE ON LINE"</b>
	Con la risposta a interpello 8.5.2020 n. 125, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i dati dei corrispettivi delle <i>vending machine</i> , in alcune circostanze, possono essere inviati

<i>segue</i>	anche tramite la procedura <i>web</i> gratuita “Documento commerciale on line”, disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi.
<b>13.1</b>	<p><b>DISTRIBUTORI COLLOCATI NEI PUNTI VENDITA</b></p> <p>Il caso oggetto della risposta 125/2020 riguarda un soggetto passivo IVA che gestisce un'attività di tosatura e lavaggio di animali domestici e che, nel medesimo locale di vendita, si è dotato di due distributori automatici privi di “porta di comunicazione” (un sistema <i>self service</i> per il lavaggio e un distributore di prodotti utili a tale scopo).</p> <p>Ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015 e del provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 61936, i dati dei corrispettivi rilevati mediante <i>vending machine</i>, di regola, devono essere acquisiti e imputati manualmente su apposito dispositivo mobile che consente di trasmetterli all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Tuttavia, nel caso di distributori collocati nei locali in cui l'esercente svolge altra attività di commercio al dettaglio per la quale si è dotato di un registratore telematico, è ammessa la possibilità di inviare mediante il registratore anche i dati rilevati dalle <i>vending machine</i>.</p>
<b>13.2</b>	<p><b>UTILIZZO DELLA PROCEDURA WEB</b></p> <p>Con la risposta a interpello 125/2020, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che tale procedura semplificata di trasmissione dei corrispettivi rilevati tramite distributori può essere utilizzata anche da parte dei soggetti che, in alternativa ai registratori telematici, utilizzano il servizio <i>web</i> gratuito “Documento commerciale on line”.</p> <p>Resta ferma la necessità che i distributori siano collocati nei medesimi locali in cui viene esercitata l'altra attività di commercio al dettaglio.</p>
<b>13.3</b>	<p><b>EMISSIONE DI UN DOCUMENTO COMMERCIALE RIEPILOGATIVO</b></p> <p>In caso di utilizzo della procedura di invio descritta, è necessario emettere, mediante il servizio <i>web</i>, un documento commerciale riepilogativo dei corrispettivi giornalieri incassati tramite <i>vending machine</i>.</p> <p>Nel caso specifico, l'Agenzia considera compatibile con la disciplina richiamata la soluzione prospettata dall'istante, che prevede di indicare nella voce “descrizione prodotto o servizio” del documento commerciale la dicitura “Incassi <i>self service</i>”.</p>
<b>14</b>	<p><b>APPARECCHI PER IL PAGAMENTO DELLA SOSTA - INVIO DEI CORRISPETTIVI - ESCLUSIONE</b></p> <p>Con la risposta a interpello 15.5.2020 n. 131, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che i corrispettivi rilevati mediante apparecchi automatici relativi al pagamento della sosta di veicoli non sono soggetti all'obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi.</p>
<b>14.1</b>	<p><b>APPARECCHI NON QUALIFICABILI COME “DISTRIBUTORI AUTOMATICI”</b></p> <p>L'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015 prevede l'obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate mediante distributori automatici.</p> <p>In base alle relative disposizioni attuative (provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 61936), si qualifica come “distributore automatico” un apparecchio che è dotato di specifiche caratteristiche <i>hardware</i> e che, su richiesta dell'utente, eroga direttamente o indirettamente beni o servizi.</p> <p>Gli apparecchi dotati di sbarra automatica utilizzati per il pagamento della sosta in aree di parcheggio, invece, non possono qualificarsi come “distributori automatici”, in quanto non erogano alcun bene o servizio (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 116/2016 e 44/2017).</p> <p>Di conseguenza, i gestori di tali apparecchi non sono soggetti agli obblighi previsti dall'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015 (né di conseguenza all'obbligo di censimento dei dispositivi).</p>
<b>14.2</b>	<p><b>ESONERO DALL'OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E INVIO DEI CORRISPETTIVI</b></p> <p>I corrispettivi pagati mediante gli apparecchi in argomento non rientrano neppure tra quelli da inviare mediante i registratori telematici o la procedura <i>web</i> dell'Agenzia delle Entrate ai sensi del co. 1 dell'art. 2 del DLgs. 127/2015.</p>

<i>segue</i>	Infatti, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. gg) del DPR 696/96, le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte il cui corrispettivo è pagato mediante apparecchi funzionanti a monete, gettoni o strumenti simili sono escluse dalla certificazione fiscale e, di conseguenza, sono esonerate dalla memorizzazione e dall'invio dei corrispettivi ai sensi del DM 10.5.2019.
<b>15</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO - CONFERIMENTO D'AZIENDA - ADEMPIMENTI DELLA CONFERITARIA</b>
	Con la risposta a interpello 25.5.2020 n. 143, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti necessari per la società conferitaria ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all'art. 1 co. 98 - 108 della L. 208/2015.
<b>15.1</b>	<b>NESSUNA RETTIFICA DEL MODELLO "CIM" DELLA CONFERENTE</b> Viene anzitutto chiarito che la società conferitaria non deve inviare un nuovo modello "CIM" rettificativo della comunicazione presentata dalla conferente.
<b>15.2</b>	<b>MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 DELLA CONFERITARIA</b> Per utilizzare in compensazione il credito d'imposta maturato dalla società conferente, la conferitaria deve compilare il modello F24 indicando: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel campo "codice fiscale", il proprio codice fiscale (codice fiscale della conferitaria);</li> <li>• nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale della società conferente;</li> <li>• nel campo "codice identificativo", il codice "62".</li> </ul> Ciascuna società può comunque verificare nel proprio cassetto fiscale i crediti d'imposta di cui è intestataria con i rispettivi importi.
<b>16</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI - CONFERIMENTO D'AZIENDA - CALCOLO DEGLI INVESTIMENTI INCREMENTALI</b>
	Con la risposta a interpello 25.5.2020 n. 144, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, al fine della fruizione da parte della società conferitaria del credito d'imposta per investimenti pubblicitari di cui all'art. 57- <i>bis</i> del DL 50/2017, la modalità di calcolo degli investimenti incrementali in caso di conferimento d'azienda.
<b>16.1</b>	<b>FATTISPECIE</b> Nel caso di specie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel 2018, Tizio ha effettuato investimenti pubblicitari relativi all'azienda della ditta individuale;</li> <li>• nel 2019, l'azienda è stata oggetto di conferimento a favore della società Alfa srl, con contestuale cessazione della ditta individuale;</li> <li>• dopo il conferimento e sempre nel corso del 2019, la società conferitaria ha effettuato investimenti pubblicitari relativi all'azienda medesima.</li> </ul>
<b>16.2</b>	<b>RILEVANZA DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DALLA CONFERENTE</b> Ai fini del computo dell'investimento incrementale su cui calcolare il credito d'imposta in caso di conferimento d'azienda, la società conferitaria deve considerare l'ammontare degli investimenti effettuati dalla conferente. Pertanto, nel caso di specie, per determinare l'investimento incrementale del 2019 su cui calcolare il credito d'imposta, la conferitaria deve considerare l'ammontare degli investimenti effettuati nel 2018 dalla ditta individuale.

GIUGNO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.6.2020	Adempimenti modelli 730/2020	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2020 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li> <li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2020 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
15.6.2020	Adempimenti modelli 730/2020	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2020, direttamente o tramite un intermediario abilitato;</li> <li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2020 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>
15.6.2020	Contributi investimenti autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, tramite l'apposita applicazione informatica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare e per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale;</li> <li>• al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate entro il 31.3.2020.</li> </ul>
16.6.2020	Acconto IMU 2020	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versa-</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>mento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2020, pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.</p> <p>Per effetto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i Comuni possono differire il versamento della prima rata dell'IMU 2020;</li> <li>• la prima rata dell'IMU 2020 non è dovuta in relazione a determinati immobili, ai sensi dell'art. 177 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "DL Rilancio").</li> </ul>
16.6.2020	Saldo IMU 2019 e acconto IMU 2020 enti non commerciali	<p>Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del conguaglio dell'IMU complessivamente dovuta per l'anno 2019;</li> <li>• della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2020, pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.</li> </ul> <p>Per effetto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i Comuni possono differire il versamento della prima rata dell'IMU 2020;</li> <li>• la prima rata dell'IMU 2020 non è dovuta in relazione a determinati immobili, ai sensi dell'art. 177 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "DL Rilancio").</li> </ul>
16.6.2020	Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali	<p>Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della seconda e ultima rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, nella misura dell'8%, dovuta per l'estromissione agevolata dall'ambito imprenditoriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2018, effettuata entro il 31.5.2019;</li> <li>• con effetto dall'1.1.2019.</li> </ul>
16.6.2020	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2020;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 non è di almeno 500,00 euro.</p> <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, gli enti sportivi e le imprese del settore florovivaistico possono beneficiare della sospensione del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai sensi degli artt. 61 co. 5 e 78 co. 2-<i>quinquiesdecies</i> del DL 18/2020.</p>
16.6.2020	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di maggio 2020;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel</p>

GIUGNO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.  A causa dell'emergenza da Coronavirus, gli enti sportivi e le imprese del settore florovivaistico possono beneficiare della sospensione del versamento, ai sensi degli artt. 61 co. 5 e 78 co. 2- <i>quinquiesdecies</i> del DL 18/2020.
16.6.2020	Versamento rata saldo IVA 2019	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 20.3.2020, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2019 (modello IVA 2020), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.
16.6.2020	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>• in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio 2020.</li> </ul>
23.6.2020	Comunicazione interventi di risparmio energetico	I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all'ENEA i dati relativi agli interventi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico, oppure di rifacimento delle facciate degli edifici dai quali si consegue un risparmio energetico;</li> <li>• ultimati dall'1.1.2020 al 25.3.2020.</li> </ul> <p>La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante gli appositi portali raggiungibili all'indirizzo <a href="https://detrazionifiscali.enea.it">https://detrazionifiscali.enea.it</a>.</p> <p>Per gli interventi conclusi dal 26.3.2020, l'invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.</p>
25.6.2020	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di maggio 2020, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di maggio 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2020, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul>



GIUGNO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.
29.6.2020	Adempimenti modelli 730/2020	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2020 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li> <li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2020 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
29.6.2020	Adempimenti modelli 730/2020	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2020, direttamente o tramite un intermediario abilitato;</li> <li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2020 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>
30.6.2020	Effettuazione adempimenti fiscali sospesi per l'emergenza Coronavirus	<p>I soggetti colpiti dall'emergenza sanitaria da Coronavirus devono effettuare gli adempimenti tributari sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che scadevano tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020, diversi dai versamenti e dalle ritenute alla fonte;</li> <li>• senza applicazione di sanzioni.</li> </ul> <p>Si tratta, ad esempio, della presentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della dichiarazione IVA per l'anno 2019;</li> <li>• della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al primo trimestre 2020;</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>dei modelli INTRASTAT relativi a febbraio, marzo e aprile 2020 o al primo trimestre 2020;</li> <li>del modello TR relativo al primo trimestre 2020;</li> <li>del c.d. "esterometro" relativo al primo trimestre 2020;</li> <li>della comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo straniero relativa al 2019.</li> </ul>
30.6.2020	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2020	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2020 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE;</li> <li>del saldo per l'anno 2019 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2020 dell'addizionale comunale;</li> <li>del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi";</li> <li>del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;</li> <li>delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.6.2020	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2020	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>saldo dei contributi per l'anno 2019;</li> <li>primo acconto dei contributi per l'anno 2020.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.6.2020	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2020	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.6.2020	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2020	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.6.2020	Versamenti IRAP	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo IRAP per l'anno 2019;</li> <li>• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2020.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> <p>Ai sensi dell'art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "DL Rilancio"), sono esclusi dal versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 i contribuenti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.</p>
30.6.2020	Versamento saldo IVA 2019	<p>I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2019, risultante dal modello IVA 2020, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
30.6.2020	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	<p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
30.6.2020	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
30.6.2020	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018;</li> <li>• l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> <li>• l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li> </ul> <p>Il versamento rateale può avvenire in un massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tre rate di pari importo, per importi complessivi dovuti fino a 3 milioni di euro;</li> <li>• sei rate di pari importo, per importi complessivi</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		dovuti superiori a 3 milioni di euro.
30.6.2020	Dichiarazione e versamento "exit tax"	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 30.6.2020 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax");</li> <li>• unitamente alla relativa documentazione.</li> </ul> <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
30.6.2020	Cumulo tra "Tremonti ambientale" e Conto energia	<p>Le piccole e medie imprese che intendono mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, di cui ai decreti ministeriali 6.8.2010, 5.5.2011 e 5.7.2012 (terzo, quarto e quinto Conto energia), in caso di cumulo della detassazione per gli investimenti ambientali realizzati ai sensi dell'art. 6 co. 13 - 19 della L. 23.12.2000 n. 388 (c.d. "Tremonti ambientale"), devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, tramite PEC, l'apposita comunicazione, sulla base del modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 6.3.2020 n. 114266;</li> <li>• effettuare il pagamento, mediante il modello F24 ELIDE, di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione, effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l'aliquota d'imposta <i>pro tempore</i> vigente.</li> </ul>
30.6.2020	Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche amministrazioni	<p>Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell'anno precedente;</li> <li>• di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.</li> </ul> <p>L'obbligo di pubblicare tale informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni.</p>
30.6.2020	Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2020	<p>Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2020 presso un ufficio postale.</p> <p>In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• entro il 30.11.2020.</li> </ul>

GIUGNO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2020	Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2020	<p>Le persone fisiche che presentano il modello 730/2020 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2020 (RT, RM e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2020.</p> <p>Il quadro AC del modello REDDITI PF 2020 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2020.</p> <p>In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• entro il 30.11.2020.</li> </ul>
30.6.2020	Regolarizzazione modello REDDITI PF 2019	<p>Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2020 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'infedele presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2019 relativa al 2018;</li> <li>• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2019.</li> </ul> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, previste per le diverse violazioni;</li> <li>• la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa.</li> </ul>
30.6.2020	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute entro il 29.2.2020 possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI PF 2020 cui era obbligato il defunto;</li> <li>• regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2018 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2019, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo.</li> </ul> <p>In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 30.11.2020.</p> <p>In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.</p>
30.6.2020	Rivalutazione partecipazioni non quotate	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2020, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;</li> <li>• versando il totale dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11% sia per le partecipazioni "qualificate" che per quelle "non qualificate", oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.</li> </ul>
30.6.2020	Rivalutazione terreni	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili al-</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>l'1.1.2020, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;</li> <li>• versando il totale dell'imposta sostitutiva dell'11% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.</li> </ul>
30.6.2020	Rivalutazione all'1.1.2019 delle partecipazioni non quotate o dei terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all'1.1.2019, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva dell'11% (per le partecipazioni "qualificate") ovvero del 10% (per le partecipazioni "non qualificate" e i terreni), devono versare la seconda delle tre rate annuali dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2019.
30.6.2020	Rivalutazione all'1.1.2018 delle partecipazioni non quotate o dei terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all'1.1.2018, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva dell'8%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2018.
30.6.2020	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2020	<p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2020, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;</li> <li>• non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento".</li> </ul> <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• mediante spedizione, in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121, Torino;</li> <li>• oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o tramite posta elettronica certificata (PEC).</li> </ul>
30.6.2020	Versamento cumulativo ritenute condominio	Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>operate nei mesi di dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2020, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro;</li> <li>se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.</li> </ul>
30.6.2020	Comunicazione contratti di locazione breve	<p>Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2019 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;</li> <li>per i quali non siano state operate ritenute.</li> </ul> <p>Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.</p>
30.6.2020	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2020 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2020.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
30.6.2020	Dichiarazione sostitutiva per il cinque per mille	<p>Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, inserite nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF, devono inviare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>attestante la persistenza dei requisiti previsti;</li> <li>alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base alla sede legale dell'ente;</li> <li>mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).</li> </ul> <p>L'adempimento in esame è obbligatorio solo più:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in caso di prima iscrizione nel 2020;</li> <li>oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione, tra cui quella del rappresentante legale.</li> </ul>
30.6.2020	Dichiarazione sostitutiva per il cinque per mille	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti, inserite nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF,</p>

## GIUGNO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>devono inviare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• attestante la persistenza dei requisiti previsti;</li><li>• all'ufficio del CONI territorialmente competente in base alla sede legale dell'ente;</li><li>• mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.</li></ul> <p>L'adempimento in esame è obbligatorio solo più:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in caso di prima iscrizione nel 2020;</li><li>• oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione, tra cui quella del rappresentante legale.</li></ul>